**Contratto di lavoro indeterminato per collaboratori/-trici a tempo pieno o parziale**

tra

**Datore di lavoro**

e

**Collaboratore/-trice: Cognome       Nome**

Per agevolare la leggibilità, di seguito si usa solo la forma maschile, essendo sempre sottointeso il riferimento ad entrambi i sessi.

Indirizzo

Telefono      Data di nascita       Permesso per stranieri

Numero AVS      Stato civile      Numero di figli

Cassa malati

# Settore lavorativo

Funzione:

In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegnate anche altre mansioni ragionevoli.

# Inizio e fine del contratto

Il presente contratto entra in vigore solo se sono stati rilasciati tutti i permessi di lavoro eventualmente previsti dal diritto in materia di stranieri.

Il contratto inizia in data:

È stipulato per una durata indeterminata.

# Formazione professionale

Al momento della sottoscrizione del contratto, il collaboratore ha frequentato le seguenti formazioni di base e di perfezionamento:

[ ]  Progresso

[ ]  Certificato fed. di formazione pratica (CFP) o formazione equivalente

[ ]  Attestato fed. di capacità (AFC) o formazione equivalente

[ ]  AFC e almeno 6 giorni di formazione continua professionale specifica o formazione equivalente

[ ]  Esame di professione conformemente all’art. 27 lett. a LFPr

[ ]  senza formazione nel settore alberghiero e gastronomico

# Salario lordo

Il **salario lordo mensile** si compone come segue:

Salario fisso CHF

Salario basato sulla cifra d’affari, % della
cifra d’affari lorda CHF
Salario minimo garantito CHF

Quota mensile 13a mensilità CHF

Altro: CHF

**Totale salario lordo mensile CHF**

# Deduzioni salariali

Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.

AVS / AI / IPG 5,300% CHF

Assic. contro la disoccupazione 1,100% CHF

Assic. d’indennità giornaliera per malattia % CHF

Assic. contro gli infortuni non professionali % CHF

Previdenza professionale
(del salario coordinato) % CHF

Assic. delle cure medico-sanitarie (se
assunta dal datore di lavoro) CHF

Imposta alla fonte % CHF

(dell’importo soggetto all’imposta alla fonte, incl. assegni per figli)

Vitto e alloggio CHF

Altro: CHF

Deduzione salariale annuale per spese di esecuzione

conformemente all’art. 35 CCNL CHF

# Assegni mensili / Salario netto

Assegni per figli CHF

Indennità per biancheria e vestiario da lavoro CHF

Altro: CHF

Riduzione del salario

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

[ ]  a) Se consentito dall’art. 10 CCNL, durante il periodo di introduzione si ricorre alla possibilità di ridurre il salario minimo dell’8%.

 La riduzione del salario si applica dal  al

[ ]  b) Durante il periodo di introduzione si rinuncia alla riduzione del salario.

# Pagamento del salario

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

[ ]  a) Il salario viene pagato il più tardi l'ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari, il pagamento può avvenire entro il 6° giorno del mese successivo.

[ ]  b) Il salario viene pagato il più tardi il 6° giorno del mese successvo.

[ ]  c) Il salario viene pagato secondo l’art. 14 cifra 1 cpv. 2 CCNL.

# Durata del lavoro

**Collaboratori a tempo pieno**

[ ]  a) La durata media del lavoro settimanale è di 42 ore.

[ ]  b) **Azienda stagionale:** la durata media del lavoro settimanale
è di 43,5 ore.

[ ]  c) **Piccola azienda:** la durata media del lavoro settimanale è di 45 ore.

**Collaboratori a tempo parziale**

La durata media del lavoro settimanale è di  ore, il che corrisponde ad un grado d’occupazione del %.

Generalmente, il collaboratore a tempo parziale viene impiegato nei seguenti giorni della settimana:

Il collaboratore accetta temporaneamente un’occupazione in 6 anziché in 5 giorni lavorativi, venendo nella media delle 4 settimane (nelle aziende stagionali 12) rispettata sempre la settimana di 5 giorni lavorativi.

# Ore supplementari / Lavoro straordinario

Il collaboratore è obbligato, in misura ragionevole, a prestare ore supplementari e lavoro straordinario. Il collaboratore è d’accordo a che gli stessi vengano compensati con tempo libero di pari durata (lavoro straordinario entro 12 mesi).

Per i collaboratori il cui salario lordo, escl. 13a mensilità, corrisponde almeno all’ammontare previsto dall’art. 15 cifra 7 CCNL, tutte le ore straordinarie sono compensate. Di conseguenza, le ore supplementari non vengono indennizzate.

# Periodo di prova

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

[ ]  a) Il periodo di prova è di 3 mesi. Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

[ ]  b) Il periodo di prova è di 14 giorni. Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di 3 giorni.

[ ]  c) Il periodo di prova è di  (max. 3 mesi). Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di  (min. 3 giorni).

[ ]  d) Non si applica alcun periodo di prova.

# Termine di disdetta / Preavviso

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

[ ]  a) Trascorso il periodo di prova, dal 1° al 5° anno di lavoro il periodo di disdetta è di 1 mese, dal 6° anno di lavoro di 2 mesi. (durata minima secondo l'art. 6 CCNL)

[ ]  b) Eventualmente periodo di preavviso più lungo:

# Vacanze

Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno (35 giorni di calendario all’anno / 2,92 giorni di calendario al mese).

Alla fine del rapporto di lavoro le vacanze godute in eccesso vengono detratte.

# Lavoro notturno

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L’inizio e la fine del periodo notturno sono definiti come segue:

[ ]  a) ore 23.00 – 06.00 [ ]  b) ore 22.00 – 05.00

[ ]  a) ore 23.30 – 06.30 [ ]  b) ore 22.30 – 05.30

[ ]  d) ore 24.00 – 07.00

# Vitto e alloggio

In assenza di accordi scritti di diverso tenore in materia di vitto e alloggio, per le prestazioni effettivamente percepite valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

# Accordi particolari

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

[ ]  a) Il collaboratore accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.

[ ]  b) Il collaboratore non accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.

[ ]  Ulteriori accordi:

Alla fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro informa il collaboratore per iscritto sull’assicurazione convenzionale che consente di prolungare la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni, l’inclusione dell’assicurazione contro gli infortuni nell’assicurazione malattia ed il cambio all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera per malattia presso l'assicuratore malattia.

# Diritto complementare

Qualora il presente contratto non contenga nessun regolamento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legislazione svizzera sul diritto del lavoro.

Luogo e data

Datore di lavoro

Collaboratore